



## **Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° giugno 2012<sup>1</sup> sui fondi propri è modificata come segue:

*Art. 20 cpv. 4 lett. a*

<sup>4</sup> Gli strumenti di capitale che prevedono una conversione condizionale o una rinuncia al credito non soltanto per il momento di una incombente insolvenza (art. 29) sono computati come componente del capitale nella loro qualità precedente la conversione o la rinuncia al credito. Sono fatti salvi:

- a. il computo ai fini della copertura delle esigenze per il cuscinetto di fondi propri secondo l'articolo 43 capoverso 1 e l'allegato 8; e

*Art. 46*            **Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio)**

<sup>1</sup> Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere fondi propri di base pari al 3 per cento delle posizioni non ponderate (esposizione totale).

<sup>2</sup> L'esposizione totale corrisponde al denominatore del leverage ratio calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi di Basilea.

*Art. 48 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.

<sup>1</sup>    **RS 952.03**

*Art. 55 cpv. 1 e 3**Concerne soltanto il testo francese**Art. 95* Grandi rischi e ulteriori rischi di credito rilevanti

<sup>1</sup> Sussiste un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.

<sup>2</sup> Le banche devono limitare ulteriori rischi di credito rilevanti nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

<sup>3</sup> Esse devono identificare tali rischi di credito rilevanti, sorvegliarli e osservare i relativi obblighi di comunicazione.

*Art. 96* Posizioni da considerare e posizione complessiva

<sup>1</sup> Nell'identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considerate tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

<sup>2</sup> Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.

<sup>3</sup> Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:

- a. le posizioni dedotte dai fondi propri di base conformemente agli articoli 31–40 per l'importo dedotto;
- b. le posizioni infragiornaliere nei confronti di banche.

<sup>4</sup> Per i valori delle posizioni diverse da strumenti derivati iscritte a bilancio nel portafoglio della banca si considerano i valori contabili del rendiconto; possono essere dedotti singole rettifiche di valore e accantonamenti specifici, costituiti per le posizioni in bilancio e fuori bilancio.

<sup>5</sup> Le posizioni con una ponderazione del rischio del 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva.

<sup>6</sup> La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.

*Art. 97* Limite massimo dei singoli grandi rischi

<sup>1</sup> Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.

<sup>2</sup> Questo limite massimo non si applica:

- a. alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali che nella determinazione dei fondi propri minimi sono ponderate allo 0 per cento;
- b. alle posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;

- c. alle posizioni coperte da garanzie finanziarie di controparti ai sensi della lettera a;
- d. alle posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate derivanti da prestazioni di servizi relative a compensazioni (prestazioni di servizi di compensazione).

<sup>3</sup> La FINMA emana disposizioni di esecuzione concernenti le garanzie e garanzie finanziarie secondo il capoverso 2 lettere b e c nonché le condizioni per la loro applicazione.

#### *Art. 98* Superamento del limite massimo

<sup>1</sup> Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.

<sup>2</sup> L'importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capoverso 1 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L'eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall'esecuzione legale della riunione.

#### *Art. 99*

*Abrogato*

#### *Titolo prima dell'art. 100*

### **Sezione 3: Obblighi di comunicazione in relazione ai rischi di credito rilevanti e ai grandi rischi**

#### *Art. 100* Comunicazione dei rischi di credito rilevanti e dei grandi rischi

<sup>1</sup> La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i rischi di credito rilevanti e tutti i grandi rischi esistenti:

- a. trimestralmente, su base individuale;
- b. semestralmente, su base consolidata.

<sup>2</sup> Le comunicazioni devono essere trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla FINMA.

<sup>3</sup> Per le comunicazioni valgono i seguenti periodi di riferimento:

- a. posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
- b. fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o precedenti.

<sup>4</sup> Devono essere comunicati segnatamente:

- a. le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, ad eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali;
- b. tutti i grandi rischi;
- c. tutte le posizioni che, senza l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili;
- d. tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili.

<sup>5</sup> Le posizioni di cui al capoverso 4 devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1.

<sup>6</sup> Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c<sup>bis</sup> LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi».

<sup>7</sup> Se concerne altre società del gruppo rispetto a quelle menzionate nel capoverso 6, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.

<sup>8</sup> La società di audit verifica il controllo interno dei rischi che devono essere comunicati e ne valuta l'evoluzione.

<sup>9</sup> Le comunicazioni devono essere effettuate sul modulo stabilito dalla FINMA.

#### *Art. 101*            Comunicazione di superamenti non ammessi

Se constatata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un'eccezione ai sensi dell'articolo 98 capoverso 1, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e la FINMA e correggere l'eccedenza entro un termine breve approvato dalla FINMA.

#### *Art. 102*            Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell'articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla FINMA nonché al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo unitamente alla comunicazione dei grandi rischi esistenti ai sensi dell'articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo l'articolo 111a capoverso 1 e società del gruppo secondo l'articolo 111a capoverso 3.

*Titolo prima dell'art. 103***Sezione 4: Controparti associate***Art. 103–108**Abrogati**Art. 109* Gruppo di controparti associate

<sup>1</sup> Sono considerate gruppo di controparti associate le controparti:

- a. fra le quali vi è un rapporto di controllo o un'interdipendenza economica;
- b. detenute come partecipazione dalla medesima persona o che ne sono dominate; o
- c. che formano un consorzio.

<sup>2</sup> I gruppi di controparti associate devono essere trattati come singola unità.

<sup>3</sup> L'esistenza di un'interdipendenza economica fra le controparti deve essere verificata soltanto se la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili.

<sup>4</sup> Le controparti centrali non sono considerate un gruppo di controparti associate se le posizioni esistenti nei loro confronti riguardano prestazioni di servizi di compensazione.

<sup>5</sup> Le imprese dell'ente pubblico svizzero giuridicamente indipendenti non sono considerate, congiuntamente all'ente di diritto pubblico che le domina, un gruppo di controparti associate se:

- a. l'ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell'impresa; o
- b. l'impresa è una banca cantonale.

*Art. 111a* Posizioni interne al gruppo

<sup>1</sup> Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi possono essere eccettuate dal limite massimo di cui all'articolo 97 se le società del gruppo:

- a. sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o
- b. hanno come controparte esclusiva le società del gruppo che sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata.

<sup>2</sup> La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni d'esecuzione l'eccezione applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1.

<sup>3</sup> Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.

*Art. 112 cpv. 2 lett. d–f, h–j*

<sup>2</sup> La FINMA può segnatamente:

- d. dichiarare non applicabile l'eccezione al limite massimo ai sensi dell'articolo 111a capoverso 1 per singole società del gruppo o per l'insieme delle stesse, oppure estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 111a capoverso 1;
- e. esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 111a capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;
- f. esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 111a capoversi 1 e 3 partecipazioni da non includere nel consolidamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a;
- h. impartire un termine diverso da quello di cui all'articolo 98 capoverso 2;
- i. consentire, in circostanze particolari che la banca deve motivare, che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, anche se adempiono le condizioni previste all'articolo 109 capoverso 1;
- j. consentire che le controparti non siano considerate un gruppo di controparti associate, a condizione che la banca dimostri che una controparte possa risolvere i problemi finanziari o l'inadempienza di una controparte strettamente legata ad essa sotto il profilo economico e trovare un altro partner commerciale o un altro finanziatore entro un termine ragionevole.

*Titolo prima dell'art. 113*

## **Capitolo 2: Calcolo della posizione complessiva**

### **Sezione 1: Ponderazione**

*Art. 113*

Devono essere ponderate con l'aliquota del 20 per cento le posizioni:

- a. nei confronti dei Cantoni delle classi di rating 1 e 2;
- b. in obbligazioni fondiarie svizzere emesse secondo la legge sulle obbligazioni fondiarie del 25 giugno 1930<sup>2</sup>.

*Titolo prima dell'art. 114***Sezione 2: Somma***Art. 114*

Per la determinazione della posizione complessiva nei confronti di una controparte occorre sommare le rispettive posizioni nel portafoglio di negoziazione con le posizioni nel portafoglio della banca. Non è consentito compensare le posizioni nel portafoglio di negoziazione con quelle nel portafoglio della banca.

*Titolo prima dell'art. 115***Sezione 3: Calcolo delle posizioni in generale**

*Art. 115* Derivati, operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari nonché altri strumenti che presentano un rischio di credito della controparte

<sup>1</sup> I valori delle posizioni per i derivati che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione devono essere calcolati:

- a. in relazione al rischio di credito della controparte: secondo l'articolo 57;
- b. in relazione al rischio di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings»): ipotizzando una perdita di valore totale.

<sup>2</sup> I valori delle posizioni per le operazioni di mutuo, le operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari, che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione, devono essere calcolati secondo gli approcci disponibili per il calcolo dei fondi propri minimi (approccio semplificato e approccio completo) conformemente alle disposizioni di esecuzione della FINMA. Gli approcci modello non possono essere applicati.

*Art. 116* Altre posizioni in bilancio

Per le posizioni in bilancio diverse che figurano nel portafoglio della banca, ma non rientrano sotto l'articolo 115, è determinante il valore contabile del rendiconto. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.

*Art. 117* Posizioni fuori bilancio

Le posizioni fuori bilancio che figurano nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente di credito applicando il fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1. Tuttavia, se si tratta delle posizioni di cui all'allegato 1 numero 1.3, occorre applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,1 anziché allo 0,0.

*Art. 118* Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni

<sup>1</sup> La FINMA disciplina il calcolo:

- a. delle posizioni nel portafoglio di negoziazione;
- b. delle posizioni nei confronti di controparti centrali;
- c. delle posizioni in titoli di credito coperti;
- d. delle posizioni in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture di investimento;
- e. di ulteriori posizioni.

<sup>2</sup> A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

*Titolo prima dell'art. 119*

#### **Sezione 4: Riduzione dei rischi**

*Art. 119*

<sup>1</sup> Nel calcolo delle posizioni complessive è possibile considerare:

- a. la compensazione di posizioni in bilancio («netting»);
- b. le garanzie;
- c. i derivati di credito;
- d. le garanzie riconosciute secondo l'AS-BRI.

<sup>2</sup> Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che questi strumenti di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.

<sup>3</sup> La FINMA emana disposizioni di esecuzione.

*Art. 120–123*

*Abrogati*

*Art. 125a*

*Abrogato*

*Art. 136* Grande rischio

<sup>1</sup> Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

<sup>2</sup> Un grande rischio può ammontare al massimo al 15 per cento dei fondi propri di base secondo il capoverso 1 in caso di:

- a. posizioni nei confronti di altre banche di rilevanza sistemica;
- b. posizioni nei confronti di banche estere di rilevanza sistemica designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

<sup>3</sup> Il limite massimo di cui al capoverso 2 deve essere rispettato entro 12 mesi dalla designazione:

- a. di una banca quale banca di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 LBCR;
- b. di una banca estera quale «Global Systemically Important Bank» secondo il capoverso 2 lettera b.

<sup>4</sup> Per il resto si applica per analogia l'articolo 98.

*Art. 137, 138, 148 e 148g*

*Abrogati*

*Titolo prima dell'art. 148h*

#### **Sezione 4: Disposizione transitoria della modifica del ...**

*Art. 148h*

Le banche che prevedono o presumono di superare illecitamente dal 1° gennaio 2019 il limite massimo dei grandi rischi (art. 97 e 98), contattano la FINMA entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... .

II

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>2</sup> Gli articoli 20 capoverso 4 lettera a, 46, 125a e 148h entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Consultazione